|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 63 del 14/10/2023

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc148174263)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc148174264)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc148174265)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc148174266)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc148174267)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione, prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per i calciatori, al seguente calciatore:

**BIBINI ALESSANDRO nato 23.09.2008 A.S.D. C.U.S. MACERATA CALCIO A5**

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 54 – RIUNIONE DEL 2 OTTOBRE 2023

# La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 2 ottobre 2023 ha pronunciato le seguenti decisioni:

CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

DECISIONE N. 2/2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dr. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 2 ottobre 2023,

a seguito del reclamo n. 2 promosso dalla S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L. in data 25/09/2023 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 3-0 applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 20/09/2023.

- esaminato il reclamo;

- lette le memorie difensive tempestivamente inviate dalla reclamante e dalla società controinteressata ASD MONTEGRANARO SSDRL;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Giovanni Spanti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla reclamante la sanzione della perdita della gara M.C.C. MONTEGRANARO - MONTEFANO CALCIO a R.L. per 3 a 0 disputatasi il 10-9-2023 nel campionato Eccellenza per aver fatto partecipare alla gara il calciatore POSTACCHINI DANIELE che non aveva scontato la giornata di squalifica comminata nell’ultima giornata di campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2022/2023.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la SSD MONTEFANO CALCIO A R.L., chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo in quanto, a suo dire, il POSTACCHINI aveva diritto a partecipare all’incontro, dovendo scontare la squalifica nel campionato Juniores in ossequio al cosiddetto principio di omogeneità.

Va qui rilevato che sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso risultano essere stato sottoscritti dal Presidente della società reclamante signor Stefano Bonacci quando egli soggetto ad un provvedimento di inibizione fino al 4 ottobre 2023.

La società SSD MONTEFANO CALCIO, avvedutasi di tale problematica, ha depositato nel previsto termine procedurale una memoria difensiva sottoscritta dal Vice-Presidente Franco Cionco, chiedendo che l’irregolarità formale costituita dalla sottoscrizione del preannuncio di reclamo e del reclamo stesso da parte del presidente mentre egli era sottoposto alla sanzione della inibizione venisse considerata sanata dal deposito della predetta memoria ai sensi di quanto prevede il 7° comma dell’art. 49 CGS ( *“ Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. “ ) e* quindi ratificando l’operato del Presidente.

La controparte M.C.C. Montegranaro SSDRL ha fatto pervenire nel termine prescritto una memoria difensiva nella quale ha contestato che il preannuncio ed il reclamo erano stati sottoscritti dal presidente Bonacci Stefano quando egli era inibito a svolgere ogni attività ed ha ribadito che il calciatore Postacchini Daniele aveva partecipato alla gara quando era soggetto al residuo di squalifica da scontare.

Alla richiesta audizione il vice-presidente Franco Cionco ha rinnovato la richiesta di sanatoria ex art. 49, comma 7° CGS, ratificando nuovamente l’operato del presidente di proposizione del reclamo: nel merito la società SSD MONTEFANO CALCIO ha chiesto l’accoglimento dello stesso, ribadendo le motivazioni esposte in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la problematica relativa alla richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 49, comma 7, CGS dell’inoltro e sottoscrizione del preannuncio e del reclamo da parte di soggetto inibito, attività alo stesso preclusa che comporterebbe la inammissibilità del reclamo.

In merito alla Corte appare opportuno rammentare che l’articolo 3, comma 2, del CGS della FIGC prevede che “ *Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del codice CONI. “* e che il CGS del CONI all’art. 2, comma 6 prevede che “ *Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. “.*

Alla luce di tali disposizioni, la Corte ritiene che alla richiesta di sanatoria avanzata dalla reclamante possa essere applicato quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15933/2018 nella quale, decidendo un caso analogo riguardante il rilascio di una delega per l’introduzione di un procedimento civile che era stata sottoscritta da un soggetto privo all’epoca dei poteri di rappresentanza legale della società istante ( e quindi in una fattispecie identica a quella in esame nella quale il preannuncio ed il reclamo sono stati sottoscritti dal presidente inibito e quindi da un soggetto in quel momento privo dei poteri di rappresentanza legale della società reclamante ) ha statuito che la successiva ratifica rilasciata da colui che riveste effettivamente la qualità di legale rappresentante della società determina la sanatoria ex tunc dell’iniziale invalidità della procura.

Peraltro il CGS prevede espressamente all’art. 49 comma 7 la possibilità di sanatoria delle irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega purché ciò avvenga prima del trattenimento in decisione degli stessi: è evidente nel caso in esame che ciò sia avvenuto nel termine prescritto avendo il vice-presidente della società reclamante ratificato l’operato del presidente inibito sia con la memoria difensiva depositata in atti, sia con la conferma della ratifica effettuata in sede di audizione, cioè prima che il reclamo venisse trattenuto in decisione.

La corte pertanto ritiene che la irregolarità costituita dalla sottoscrizione del preannuncio e del reclamo da parte del presidente all’epoca inibito sia stata sanata dalla successiva, ma tempestiva ratifica effettuata dal vice-presidente.

Nel merito del reclamo la Corte ritiene che lo stesso vada respinto.

L’articolo 21 ( Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici ) CGS al comma 7 prescrive che, in deroga al comma 2, il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica che abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, deve scontare la squalifica per le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.

Il Giudice Sportivo nel suo provvedimento ha richiamato la decisione n. 20/2020 del Collegio di Garanzia del CONI che ha riformato la pronuncia n. 27/CSA del 25 novembre 2019 nella quale era stato stabilito in un caso analogo nel quale un calciatore che aveva cambiato società e che doveva scontare un residuo di squalifica irrogatagli nel campionato Berretti aveva partecipato ad una partita della prima squadra della nuova società di appartenenza che la sua partecipazione alla gara era legittima, dovendo essere scontato il residuo di squalifica nella stessa categoria ove gli era stata inflitta in ossequio al cosiddetto principio di omogeneità.

Il Collegio di Garanzia ha disatteso la decisione della CSA argomentando come segue:

*“ L’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata. “ .*

In base a tale principio, e preso atto che il Postacchini ha certamente cambiato categoria di appartenenza e che potrebbe partecipare al campionato Juniores soltanto come “fuori quota “, avendo appunto cambiato categoria di appartenenza, la Corte ritiene corretta l’interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI, fatta propria dal Giudice Sportivo, anche nell’ipotesi in esame in quanto il richiamato comma 7 dell’articolo 21 CGS testualmente prescrive che la norma si applica *“ in deroga al comma 2 “ e* che la stessa è valida sia per il calciatore che ha cambiato società sia per quello che ha cambiato categoria.

Il reclamo pertanto va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla società S.S.D. MONTEFANO CALCIO A R.L.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

DECISIONE N. 3/2023-2024

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dr. Giovanni Spanti – Vice-Presidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni – Componente

nella riunione del 2 ottobre 2023,

a seguito del reclamo n. 3 promosso dalla CIVITANOVESE CALCIO S.S.D. A R.L. in data 25/09/2023 avverso la sanzione sportiva della inibizione fino al 24/09/2027 al dirigente PIAMPIANI SANDRO applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 23/09/2023;

- letti il reclamo e la memoria difensiva depositata dalla reclamante;

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- relatore Francesco Scaloni ;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto al dirigente PIAMPIANI SANDRO la sanzione sportiva della inibizione fino al 24/09/2027 per l’atto di violenza dallo stesso messo in atto nei confronti dell’assistente Baldisseri Mirko, dopo averlo insultato reiteratamente, a mezzo di una forte spinta al petto causandone una violenta caduta a terra ed un forte urto sul pavimento prima dei glutei e poi nella zona occipitale della testa, dal che derivavano lesioni documentate da certificazione medica del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL la quale ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta al PIAMPIANI in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame e l’annullamento della sanzione prevista dall’art. 35 c.7 CGS inflitta alla società reclamante: ciò sulla base della affermazione che la caduta a terra dell’assistente non sarebbe stata provocata dal PIAMPIANI - il quale non avrebbe né spinto né toccato il Baldisserri, ma si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni, seppur in modo non educato - ma sarebbe avvenuta per una perdita di equilibrio dell’assistente.

La società CIVITANOVESE CALCIO ha fatto pervenire nel termine prescritto una memoria difensiva nella quale ha ribadito quanto esposto nel reclamo, richiedendo l’ammissione di una prova testimoniale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte decide di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla reclamante in quanto l’esame del rapporto e del supplemento arbitrale allo stesso allegato non lasciano alcun dubbio in relazione al comportamento messo in atto dal PIAMPIANI, per cui, come previsto dall’art. 60 CGS, non emerge la necessità di disporre il mezzo istruttorio.

Infatti sia la segnalazione dell’assistente n. 1 che il supplemento di referto del direttore di gara – che ai sensi dell’art. 61 CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare – non lasciano dubbio alcuno in relazione al fatto che il PIAMPIANI abbia messo in atto l’atto di violenza imputatogli: ciò è stato descritto con assoluta precisione sia dall’assistente Baldisserri Mirko che ha subito la forte spinta e le conseguenze della caduta a terra, sia dal direttore di gara Matteo Pigliacampo, il quale ha assistito all’accaduto ed ha provveduto a far chiamare gli operatori sanitari presenti nell’impianto per soccorrere l’assistente che è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata dove, una volta effettuati tutti gli accertamenti del caso, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni s.c..

Risulta quindi accertato che il PIAMPIANI si è reso protagonista di una condotta violenta che ha provocato una lesione personale attestata da un referto medico: l’articolo 35 comma 4 CGS prevede che tale comportamento debba essere sanzionato con la sanzione minima di 4 anni di inibizione, così come deciso dal giudice sportivo.

Il reclamo pertanto va respinto.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla CIVITANOVESE CALCIO S.S.D. A R.L.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 2 ottobre 2023.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 14 ottobre 2023

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/10/2023.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 14/10/2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |